

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1) E' costituita una associazione di promozione sociale denominata :

"OltreSpazio"

Art.2) L'associazione ha sede in Cusano Milanino (MI).

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.

Art.3) L'associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale e si propone in particolare di:

- a)** stimolare il processo di generazione di nuove idee e strumenti di comunicazione;
- b)** sollecitare un pensiero etico e responsabile;
- c)** sostenere la conservazione, il miglioramento e il rispetto dell'ambiente;
- d)** facilitare il dialogo, gli incontri e le pubbliche relazioni;
- e)** promuovere attività sociali e culturali volte al miglioramento della situazione dei beneficiari.

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale e culturale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associazione opera con finalità di promuovere la diffusione della promozione umana e all'integrazione sociale e culturale della comunità attraverso la gestione di servizi sociali e culturali di ampio respiro.

Alcune delle sue attività, a scopo esemplificativo, sono:

- istruzione e formazione della persona, favorendo l'accesso alla conoscenza, all'educazione e all'uso di nuovi metodi e strumenti di comunicazione, incluso l'uso di tecnologie, l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento;
- promozione della cultura e dell'arte nelle loro diverse forme espressive, anche come mezzi terapeutici quali musicoterapia, pittura, teatroterapia;
- organizzazione di eventi, convegni, seminari, mostre, spettacoli, viaggi a valenza sociale e culturale;
- gestione di biblioteche, archivi, e qualsiasi altro materiale in formato cartaceo o digitale;
- creazione, edizione e distribuzione di pubblicazioni, materiali e programmi in formato cartaceo, digitale, audiovideo e multimediale;
- produzioni audiovideo, multimediali, web radio e tv, inclusi presentazioni, programmi, documentari e servizi di approfondimento;
- realizzazioni di campagne sociali, di informazione e sensibilizzazione pubblica con ogni mezzo di comunicazione a disposizione;
- studi, educazione e promozione eventi sulla sessualità e sul genere;
- promozione del miglioramento e del rispetto dell'ambiente in cui si vive e lavora, inclusi design e architetture per il benessere, sensibilizzazione sull'accessibilità e le barriere architettoniche, il riciclo

etico e il risparmio energetico, l'utilizzo etico e sostenibile delle risorse;

- educazione e consulenze sulla comunicazione etica e buone pratiche;
- missioni di solidarietà senza confini territoriali;
- gestione di spazi aperti per bambini, preadolescenti, adolescenti, adulti e anziani;
- gestione di laboratori sociali;
- gestione di attività socio educative ed assistenziali sul territorio;
- gestione di attività di animazione, didattiche, ludiche, pedagogiche e quanto altro sia funzionale allo scopo nell'ambito sociale e culturale;
- gestione di strutture ricettive;
- potenziamento e realizzazione di attività rivolte alla socializzazione dei soggetti di cui allo scopo sociale, promozione di formazione professionale, anche in collaborazione con altri enti o associazioni;
- organizzazione manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, turistici e ricreativi finalizzati in genere al miglioramento della salute fisica e psichica della persona;
- produzione servizi di raccolta e di diffusione di informazioni legate al mondo giovanile, adolescenziale e degli adulti concernenti il lavoro, la scuola, la formazione professionale, le problematiche sociali, l'obiezione di coscienza, il volontariato, la vita culturale;
- promozione iniziative ed attività educative, culturali, sociali, socio-assistenziali, di sostegno, di recupero e di prevenzione, anche in collaborazione con altre associazioni o enti;
- promozione e realizzazione, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, di ogni altra attività volta a favorire l'orientamento e la ricerca di lavoro, attraverso attività di ricerca sociale e valutazione, di cooperazione internazionale, di found raising, consulenza, informazione e prevenzione.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o svolte in funzione di reperire fondi per le attività sopra indicate, e comunque in via non prevalente, tra l'altro, a solo scopo esemplificativo:

- * istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- * assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe;
- * Istituire o gestire una struttura (fisica o virtuale) commerciale volta al finanziamento delle attività sociali sopra elencate.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.

PATRIMONIO

Art.4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio
- c) da donazioni, lasciti, legati.

Art.5) I proventi con cui provvedere alle attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative
- b) dai redditi dei beni patrimoniali
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti e associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi o da attività commerciali svolte in maniera non prevalente.

ASSOCIATI

Art.6) I membri dell'associazione si dividono in:

- a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo
- b) soci operativi: sono coloro che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota
- c) soci ordinari o promotori: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data di deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Art.7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Art.8) Gli associati, indipendentemente dalla loro categoria, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Art.9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità si perde nei seguenti casi:

- per morte
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo
- per esclusione: l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i.

- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati
- b) il Consiglio direttivo
- c) il Presidente
- d) il Segretario generale
- e) il Revisore od il Collegio dei revisori.

ASSEMBLEA

Art.11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consultivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Art.12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato mediante lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art.13) Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di

più di due deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale. Delle riunioni delle assemblee si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art.15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea tra i soci con le modalità previste dall'art. 13; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art.17) Qualora venisse a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art.18) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per spese sostenute.

Art.19) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificati tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art.20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.

Art.21) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art.22) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione di scopi statutari;
- o) promuovere e/o gestire organizzazione di eventi (seminari,

giornate studio, convegni, ecc...) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull'attività dell'associazione e sulle sue finalità;

p) predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea dei soci od ad altri organi.

CARICHE SOCIALI

Art.23) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente ed il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

SEGRETARIO GENERALE

Art.25) Il Segretario generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea, le operazioni di pagamento e incasso sui conti correnti dell'associazione sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

Art.26) Possono essere nominati, nei casi previsti dalla normativa vigente, un Revisore o un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono fra di loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche fra persone non associate.

Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla scadenza del Revisore originario.

Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.

Al Revisore od al Collegio dei revisori, se nominati, spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consultivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

BILANCIO

Art.27) L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art.28) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Art.29) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesima ed unitaria struttura.

TRASFORMAZIONE - SCIOLIMENTO

Art. 30) L'associazione ai sensi dell'art. 2500 - octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.

Art.31) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e comunque sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art.32) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.

Monza il giorno venticinque Maggio duemilaquindici.

F.to Micaela Savarese

F.to Bertilla Besaggio

F.to Giussani Matteo

F.to Mario Erba Notaio

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI
ATTI CONSTA DI COMPLESSIVE N. 11 FACCIADE

MONZA, IL 4 Giugno 2015

Mur

